

STATUTO
UNIVERSITÀ POPOLARE DI PANTELLERIA
(UNIPANT)

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo n.117/2017 e della normativa in materia di Ente del Terzo Settore, un'Associazione, aperta a tutti, a durata illimitata, denominata Università Popolare di Pantelleria (UNIPANT).

L'Associazione ha sede sociale in 91017 Pantelleria (TP). Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie.

L'Associazione, riconosciuta con personalità giuridica, ha finalità di promozione sociale A.P.S., a-partitica, a-sindacale e a-confessionale, a carattere volontario, senza perseguimento di scopi di

La denominazione attuale è Università Popolare di Pantelleria (UNIPANT).

L'Associazione assumerà nella denominazione l'acronimo APS successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 2 - Finalità e Attività

L'associazione ai sensi e per gli effetti dell'Art.35 e ss. Del D. Lgs. N. 117/2017 è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati, che hanno come oggetto (dall'Art.5 comma 1 del Decreto Legislativo n.117/2017):

- a. (D) - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. (I) - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c. (K) - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- d. (R) - Integrazione sociale dei migranti.
- e. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- f. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- g. in caso di scioglimento per qualunque causa devolverà il patrimonio si rendono applicabili le norme del D. Lgs. N. 117/2017;
- h. prevede l'obbligo di redigere il bilancio annuale;



i. prevede espressamente l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS".

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità sopraindicate, intende:

j. promuovere e favorire manifestazioni quali conferenze, tavole rotonde, seminari, giornate di studio, dibattiti, attività teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche, visite a musei, mostre, ecc.;

k. promuovere ogni forma di turismo a carattere culturale e associativo;

l. istituire, svolgere e gestire, a favore dei propri Associati, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico e pratico, a carattere informativo, formativo e professionale - specialistico, di aggiornamento, di qualificazione, di riconversione nonché di alfabetizzazione, di integrazione, di recupero, anche per conto di Enti o Istituzioni pubbliche e private mediante la stipulazione di eventuali convenzioni;

m. organizzare attività formative a favore delle minoranze etniche e dei portatori di handicap nonché di soggetti appartenenti alla fascia dell'emarginazione;

n. favorire lo svolgimento di attività sportive, ricreative e associative;

o. sviluppare una attività editoriale finalizzata alla promozione culturale dell'Associazione.

L'associazione può, inoltre, esercitare **attività diverse** da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri definiti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

I proventi derivanti dalle attività diverse sono interamente destinati alla realizzazione delle attività di interesse generale.

Art. 4 -Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario va riferito all'anno solare.

Art. 5 - Ammissione - Cancellazione

Possono associarsi tutte le persone fisiche, maggiorenni, che condividono le finalità dell'Associazione previste dallo Statuto e le persone giuridiche (associazioni, fondazioni, comitati, imprese sociali, ecc.) che condividono gli scopi statuari, rappresentate dal proprio rappresentante legale.

L'Ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, previo versamento della quota associativa annuale, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale annuale va versata al momento della domanda di ammissione o di rinnovo; essa è riferita all'anno accademico in corso.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di non accettazione della domanda, il Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 45 (quarantacinque) giorni, motivandola.

La qualifica di Associato può venire meno per:

a. Domanda di Recesso;

b. Mancato versamento della quota associativa di rinnovo entro i termini stabiliti nel Regolamento



c. Sopravvenuti motivi di incompatibilità o comportamenti non consoni alla vita associativa.

Art. 6 - Gli Associati

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Oltre agli Associati ordinari, l'UNIPANT. annovera Associati Onorari.

Vengono qualificati Associati Onorari da parte dell'Organo di Amministrazione quelle persone che, pur non iscritte all'Associazione, contribuiscono o hanno contribuito in modo rilevante al perseguimento dei fini dell'UNIPANT. La qualifica di Associato Onorario è puramente simbolica:

agli Associati Onorari non è richiesto il versamento della quota sociale ed essi non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Art. 7 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. Assemblea degli Associati;
- b. Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Vicepresidente;
- e. Segretario.
- f. Collegio dei Revisori dei Conti (qualora si rientri nei presupposti sanciti dalla Riforma del Terzo Settore - vedere successivo Art. 13).

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati o da membri del Consiglio Direttivo, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. Tali compensi non rientrano nel concetto di distribuzione indiretta di utili.

Art. 8 - Assemblea degli Associati/Soci

L'assemblea è formata da tutti gli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti all'Assemblea.

L'assemblea si radunerà almeno due volte l'anno.



Spetta all'assemblea deliberare in merito:-

- a. all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b. alla nomina del Consiglio Direttivo;
- c. all'approvazione ed alle modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- d. ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Spetta agli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'associazione.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta esposta presso la sede oppure inviata tramite via digitale. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di messaggistica istantanea inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia, nessun associato può avere più di una delega.

Art. 9 - Nomina del Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea, composto da 7 membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica cinque anni, rinnovabili, e/o comunque sino alla loro sostituzione.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo s'intenderà decaduto.

Art. 10 - Il Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il 30° aprile ed entro il 30 dicembre di ogni anno per sottoporre all'approvazione dell'assemblea rispettivamente il bilancio

consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Il Direttivo potrà riunirsi fisicamente o tramite le forme telematiche correnti.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione o su un sito internet di pubblica consultazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché verrà approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta esposta presso la sede e/o inviata tramite modalità digitale. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta digitalmente almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 11 - Dipartimenti, Commissioni e Gruppi di Lavoro

Per il raggiungimento degli scopi sociali il Direttivo ha la facoltà di promuovere l'istituzione di Dipartimenti, Commissioni o Gruppi di Lavoro e ne autorizza l'esecuzione delle relative proposte. Nel loro ambito vengono proposti al Direttivo i progetti/corsi e successivamente organizzati.

Il Presidente di concerto con il Direttivo ha la facoltà di nominare un Responsabile per ogni Dipartimento/Commissione/gruppo di Lavoro scelto tra i propri Associati. Questi ha l'incarico di organizzare e coordinare le attività del progetto che segue, relazionandosi periodicamente al Direttivo.

Alle attività dei Dipartimenti, Commissioni e Gruppi di lavoro, per esigenze particolari e su approvazione del Presidente, possono partecipare degli esterni previa delibera del Direttivo.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, rappresenta l'UNIPANT in tutte le sedi.

Svolge funzioni di coordinamento e di sintesi delle attività della UNIPANT assieme al Direttivo.

Convoca e presiede le riunioni del Direttivo. Partecipa di diritto alle aggregazioni che vengono eventualmente costituite.

Sottoscrive tutti gli atti amministrativi e contabili, la corrispondenza e i bilanci.

Il Presidente redige la relazione finale dell'Anno Accademico e, previa approvazione del Direttivo, la presenta all'Assemblea annuale degli Associati.

In caso di assenza continuativa del Presidente superiore a tre mesi o di assenza che possa compromettere lo svolgimento delle attività dell'Associazione o di dimissioni, il Direttivo nomina un nuovo Presidente.

Art. 13 - Segretario e Revisori dei Conti

Il Segretario cura lo svolgimento di tutte le attività di ordinaria gestione, quali l'adesione all'Associazione, le iscrizioni ai corsi e alle attività dell'UNIPANT., la tenuta dei Libri di responsabilità, in ausilio e collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente.

In caso di assenza continuativa del Segretario superiore ai tre mesi o di assenza che possa compromettere lo svolgimento dell'attività dell'Associazione o di dimissioni, il Direttivo nomina un nuovo Segretario.

L'assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da uno a tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica due anni e sono



rieleggibili. Tale nomina è necessaria per legge solo nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- e. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- f. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- g. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art. 14 - Tesoriere

Il Tesoriere svolge tutte le operazioni economiche e ne rende conto al Presidente e al Direttivo. Cura la contabilità e la preparazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Nei suoi compiti può avvalersi, su approvazione del Direttivo, dell'assistenza di un professionista esterno.

Il Presidente può svolgere temporaneamente il ruolo del Tesoriere in caso di necessità, ma in caso di assenza continuativa del Tesoriere superiore ai tre mesi o di assenza che possa compromettere lo svolgimento dell'attività dell'Associazione o di dimissioni, il Direttivo nomina un nuovo Tesoriere.

Art. 15 - Risorse Economiche

Le Risorse Economiche dell'Associazione sono utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e sono costituite da:

- a. quote sociali;
- b. quote di partecipazione alle attività didattico - culturali;
- c. contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. contributi e donazioni da parte degli Associati e non, dalle liberalità, anche testamentarie, a favore del sodalizio;
- f. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli Utili e Obbligo di utilizzo del Patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art.8 comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 16 - Scioglimento

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b. per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, nonché quelle di cui al D. Lvo 117/2017 e successive modifiche.

Pantelleria, 9 luglio 2025

Il Presidente

Francesca Marrucci



Università Popolare di Pantelleria
UNIPANT
Corso Umberto I, 102 - 91017 Pantelleria
www.unipant.it - info@unipant.it
Codice Fiscale 93090970810

Il Segretario

Erik Vallini



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Trapani
Ufficio Territoriale di Trapani
Sportello di Pantelleria

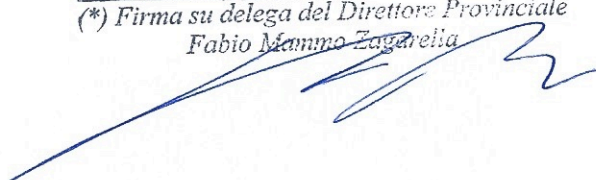
Registrazione il g. 28/07/2025 al n. 564 SEUE 3^a Esatti € 200,00
EURO DUECENTO/00
Per trascrizione e € Per RIVA
Sportello di Pantelleria, il 28/07/2025



IL FUNZIONARIO

ANDREA BRIGNONE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Fabio Mammo Zagarrella



Esonerato in quanto Ente del Terzo Settore (ETS) dal pagamento delle marche da bollo per il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero il Codice del Terzo Settore (CTS)